CONTRATTO D'APPALTO  SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO E  RELATIVA CONSULENZA RIGUARDO LE COPERTURE  ASSICURATIVE DEI RISCHI AZIENDALI – CIG	Carter by Leave Marca Da Bolto Carter by Leave by Carter Da Bolto Carter by Leave by Carter Da Bolto Carter by Carte
466198253F	<b>A A</b>
L'anno 2013 (duemilatredici) il mese di OTTOBRE, il giorno	337
UNO	
In Olbia presso la sede della Azienda Sanitaria Locale n. 2 sono comparsi signori:	
Dr. Giovanni Antonio Fadda nato a Ittiri il 01/09/1937, per la carica domiciliato presso la sede aziendale, il quale interviene al presente atto nella qualità di Direttore Generale e quindi di legale rappresentante dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia (da qui in avanti detta anche "Azienda"), con C.F. 01687160901, e sede in Olbia via Bazzoni - Sircana 2/2A  Sig.	
PREMESSO QUANTO SEGUE	AND
- con deliberazione n. 2218 del 23.08.2012, integrata e modificata con	VIO

deliberazione 3275 del 29/11/2012 è stata indetta procedura aperta, di
rilievo europeo, con aggiudicazione all'offerta economicamente più
vantaggiosa, ex artt. 3 comma 37, 54 e 83 del D. Lgs. 163/2006, per
l'appalto del servizio di brokeraggio assicurativo da aggiudicarsi
secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell'art, 83 del D. Lgs. 163/2006;
- con deliberazione n. 2359 del 13/08/2013 sono stati approvati gli atti
 della procedura aperta di cui sopra (allegati alla suddetta
deliberazione), esperitasi regolarmente, dai quali risulta che la migliore
offerta è quella presentata dall'offerente Costituendo RTI GBS-Galizia.
- Che in data 22/08/2013 (prot. 44060) si è comunicata, nelle forme di
legge, l'aggiudicazione definitiva al RTI e agli altri partecipanti alla
procedura di gara ai sensi dell'art. 79 del D. Lgs. 163/2006;
- Che in data 27/09/2013 è decorso il termine dilatorio di cui all'art. 11
del D. Lgs. 163/2006.
 - Che l'impresa ha depositato la garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 113
del D. Lgs.163/2006, a mezzo polizza fideiussoria
n.167300272799634289 rilasciata da Intesa Sace BT Spa, Filiale di
Roma, in data 23/09/2013, agli atti di questa Azienda, per un importo
di € 26.278,48 pari al 10 per cento del corrispettivo contrattuale
stimato netto IVA.
- Che l'appaltatore ha depositato garanzia assicurativa ai sensi dell'art: 9
 del CSA, agli atti di questa Azienda.
 - Che questa Azienda ha richiesto la documentazione necessaria ai fini
della stipulazione del contratto per le Imprese costituenti il RTI
2 di 11

i		
	(DURC, Informazione Antimafia, certificazioni di cui all'art, 28 del	
	D.P.R. 313/2002, verifiche sulla regolarità sui pagamenti di imposte e	
	tasse, obblighi relativi all'assunzione dei disabili ecc.). Considerato che	
	documentazione è pervenuta solo in parte si conviene di procedere alla	
	stipulazione del contratto sotto condizione risolutiva espressa	
	nell'ipotesi in cui dalle risultanze dei controlli effettuati dai competenti	
	Uffici dovessero scaturire motivi ostativi alla stipulazione stessa;	
1/2	- Che con successivi patti aggiunti, anche conclusi secondo gli usi del	
	commercio, potranno essere definiti ulteriori aspetti del contratto che le	
	parti ritenessero necessari.	
	Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra rappresentate	
	SI CONVIENE E STIPULA	
	quanto segue;	
	ART. I	
	PREMESSE E ALLEGATI	
	Le premesse e gli atti in esse richiamati (compresi i relativi allegati e gli atti e	
	documenti cui si rinvia e di cui si fa menzione), che le parti dichiarano	
	espressamente di ben conoscere, fanno parte integrante del contratto, pur se	
	non materialmente allegati.	
	ART. 2	
	OGGETTO - DURATA DEL CONTRATTO – CODICE/CIG	(1)
1	Il presente contratto ha per oggetto l'appalto del servizio di brokeraggio	0
Art I	assicurativo e relativa consulenza riguardo le coperture dei rischi aziendali	12
	consistente nell'insieme delle obbligazioni reciproche previste in atti di gara,	A SEDETEGATE I
-	con particolare riferimento: al capitolato speciale per quanto attiene le	OIMIAATHA
SEPAPOLIC STATE OF THE PARTY OF		· ·

12-0	prestazioni dovute; all'offerta presentata dall'ATI per quanto concerne le	
	prestazioni aggiuntive rispetto agli obblighi di capitolato, le modalità di	
	espletamento del servizio nonché i corrispettivi, a carico delle compagnie	
	assicuratrici.	
	Il codice CIG è il seguente: 466198253F.	
	La durata del presente contratto è di anni 3 decorrenti dalla data di	
	stipulazione del presente contratto. L'Azienda ha facoltà (diritto potestativo)	
4	di rinnovare il contratto alla scadenza per ulteriori due anni.	
	ART. 3	
	DISCIPLINA DEL CONTRATTO	
	Il contratto è disciplinato, in ordine di prevalenza, dal Capitolato speciale	
	d'appalto, dal Bando e dal Disciplinare di gara e relativi allegati, dalle norme	
	in tali atti richiamate, dall'offerta depositata dall'appaltatore depositata	
	dall'appaltatore in atti di gara accettata da questa Azienda	
	Per tutto quanto non espressamente previsto dai predetti atti ed in quanto con	
	essi compatibili, si applicano le norme civilistiche vigenti in materia.	
	ART. 4	
	VALORE DEL CONTRATTO	
	Il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo non comporta per	
	l'Azienda alcun onere diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o	
	quant'altro in quanto lo stesso verrà globalmente remunerato sulle polizze	
	assicurative, con l'inserimento della cosiddetta "clausola brokeraggio".	
_	Fermo che per l'Azienda trattasi di servizio gratuito, ai fini della VIBIGILIA	
	determinazione degli elementi strettamente connessi alla determinazione del	
	valore del contratto (ad es. cauzione provvisoria e definitiva, procedura	
No. of the last	4 di 11	

1		
	pplicabile, assegnazione CIG), il complessivo valore economico dell'appalto e	
	timato, in via puramente presuntiva e, si ribadisce, senza nessun obbligo di	
	pesa da parte dell'Azienda Sanitaria, in € 262,784,80 per tutta la durata del	
	contratto (tre anni).	
	ART. 5	
	CONDIZIONI DI ESECUZIONE	
	L'Appaltatore eseguirà le prestazioni a suo carico alle condizioni e ai patti	
	risultanti dagli atti di cui all'art. 3 del presente contratto, che le parti	
	dichiarano di ben conoscere pur se non materialmente allegati.	
	La Ditta appaltatrice dovrà ottemperare, per quanto di propria competenza,	
	sotto la sua esclusiva responsabilità, alle leggi, ai regolamenti e alle	
	disposizioni vigenti o che fossero emanate nei corso della durata del presente	
	contratto in materia di sicurezza e igiene del lavoro e in genere in	000
	materia di trattamento e tutela dei lavoratori.	
	La Ditta si obbliga: a) ad osservare e a fare osservare tutte le disposizioni in	
	materia di assicurazioni sociali e previdenziali e di assunzioni obbligatorie,	
	compresi gli obblighi previsti all'art. 18 settimo comma della Legge n.	-
	55/1990; b) ad applicare e a fare applicare integralmente tutte le norme	-
	contenute nel contratto collettivo nazionale per i dipendenti dalle aziende di	_
	comparto e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il	_
	tempo e nella località in cui si eseguono le prestazioni oggetto del presente	_
	contratto. Il predetto contratto e gli accordi locali integrativi dovranno essere	_
	applicati anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.	
	A SECULIAR SAME LA PROPRIA RESPONSABILITÀ CHE WASTERNASSE DE L'ANDELLE CONTRACTOR DE L'ANDELLE CONTRAC	_
14		
	nessuna persona esplicante attività a favore della stessa, tanto in regime di 5 di 11	
ALC: THE PERSON	S.A.	

-	dipendenza diretta quanto in forma saltuaria di consulenza o di qualsiasi altra
_	natura, nonché avente interesse nell'attività della Ditta medesima, è
	dipendente dell'ente appaltante anche se in posizione di aspettativa.
L	La Ditta, inoltre, rimane obbligata a osservare e a far osservare tutte le vigenti
_	norme di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico agli effetti
_	della prevenzione degli infortuni sul lavoro.
_	L'Appaltatore dovrà rispettare integralmente la disciplina in materia di
	sicurezza e salute dei lavoratori, prevista dalla normativa vigente, con
	particolare riferimento al D. Lgs 81/2008.
	La Ditta assume l'obbligo di agire in modo che il personale da lei incaricato di
_	effettuare le prestazioni contrattuali mantenga riservati i dati e le informazioni
_	di cui venga comunque in possesso, non li divulghi e non ne faccia oggetto di
-	sfruttamento, ai sensi della vigente legislazione in materia di riservatezza dei
-	dati personali e sensibili.
	La mancata osservanza di uno qualsiasi degli obblighi a carico della Ditta
	in materia di prevenzione infortuni, assicurazioni sociali, contratti collettivi di
_	lavoro e degli altri obblighi sopra citati, dà diritto all'Azienda di risolvere il
	presente contratto.
	La Ditta assume ogni responsabilità per danni alle persone, sta terzi che propri
	dipendenti, e alle cose che dovessero verificarsi, per cause imputabili
_	all'appaltatore, in conseguenza della esecuzione del presente appalto, tenendo
	perció sollevata e indenne l'Azienda medesima da qualsiasi prefesa o molestra
	al reguardo venisse ad essa mossa.
	ART. 6
	GESTIONE DEI RAPPORTI CON L'APPALTATORE

 L'Azienda individua quali strutture referenti per la gestione dei rapporti con	
l'appaltatore;	
il Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale per la gestione	
 amministrativa del contratto;	
L'Area AAGGLL e Comunicazione per la gestone dei sinistri.	
ART. 7	
 CORRISPETTIVO DI APPALTO	
I corrispettivi d'appalto, completamente a carico delle Compagnie	
assicuratrici, sono determinati come segue:	
 - Polizze: RCT/O, RC Patrimoniale, All risk property, All risk	
elettronica, Infortuni: 8 % del costo delle relative polizze;	
- Polizze Libro matricola e Kasko: 4 % del costo della relativa polizza.	
L'appaltatore assume l'obbligo di tracciabilità del flussi finanziari di cui alla	
legge 136/2010 nella consapevolezza che nel caso in cui le transazioni	
vengano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane	
 S.p.a., il contratto viene risolto ipso iure. L'appaltatore comunicherà	
all'Azienda gli estremi identificativi del c/c dedicato ai movimenti finanziari	
relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici entro sette giorni dalla sua	
accensione, nonché, nelle stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle	
 persone delegate ad operare su di esso. Parimenti, l'appaltatore dovrà	45
 comunicare alla'Azienda ogni modifica in merito a tale conto corrente e alle	
persone incaricate ad operare su questo.	9
Con nota, agli atti di questa Azienda, il RTI ha depositato la dichiarazione	2 A.Z.
 relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari.	WIB AGES A
ART, 8	AIRANA

PAGAMENTO DEI PREMI	
Il pagamento dei premi relativi alle polizze assicurative avverrà per il tramite	
del Broker che si impegna, in nome e per conto dell'Azienda e nel rispetto	
della normativa vigente, a versarlo alle compagnie assicurative secondo i	
termini e le modalità con le stesse convenuti. Il versamento del premio al	
broker – ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 del Codice delle Assicurazioni	
Private (D.lgs. 209/2005 e s.m.i.) - avrà valore liberatorio per l'Azienda. Il	440
Broker provvederà alla rendicontazione dei premi così versati secondo gli	
accordi vigenti con la compagnia assicurativa delegataria e/o con ciascuno	
degli eventuali coassicuratori, rilasciandone ampia e liberatoria quietanza.	
ART.9	
PENALITÀ – CAUSE DI RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO –	
RISARCIMENTO DANNI	
Per quanto attiene le penalità, le cause di risoluzione di diritto del contratto	
nonché gli eventi che possono comportare obblighi di risarcire danni, si rinvia	
espressamente a quanto previsto dagli artt. 12 "Risoluzione del contratto -	
penali" del CSA che si intende come se integralmente qui trascritto.	
Le parti danno atto che alle procedure per l'irrogazione delle penali e per la	<u> </u>
risoluzione del contratto non è applicabile la legislazione in materia di	
procedimento amministrativo (con particolare riferimento alla legge 241/90).	4
	_//_
ART. 10	
REGISTRAZIONE	2 200
Il contratto non è soggetto a IVA ai sensi dell'art. 10 del DPR 633/1972 e	A SEDE LE MALE
Sarà registrato solo in caso d'uso ed a tassa fissa ai sensi dell'art. 7 del D.P.R.	MINITE
	8 di 11

	26/4/1986 n. 131.	
	ART. 11	
	ONERI CONTRATTUALI	
	L'Appaltatore è tenuto al pagamento di tutti gli oneri contrattuali, nessuno	
	escluso (trascrizione, copia, registrazione, bollo),	
	ART. 12	
	CONTROVERSIE	
	Tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del contratto	
	d'appalto sono devolute alla competenza esclusiva del Tribunale di Tempio	
	Pausania (Olbia - Tempio, già Sassari).	1 , 1
4 -: 102 -: 2	L'AZIENDA SANITARIA COCALE Nº 2 - OLBIA	
	Dott, GIOVANNI ANTONIO FADDA	
	RTI GBS - GALIZIA	
	IL PROCURATORE	
	SIG: AMEDEO MATERAZZETTI	
- L		
	Clausole particolarmente onerose	
	Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, la Ditta,	1
	per il fatto di aver presentato già offerta di prezzo in sede di gara, con le	DA.
_	valutazioni più complessive che essa ha comportato, e che sono esposte nelle	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
22	dichiarazioni ad essa allegate, offerta che ora con la firma di cui sopra viene	AIBIO AIBIO
	- The state of the	/\U\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

contrattuali, di tutti i documenti amministrativi e tecnici allegati al contratto, e
 specialmente del capitolato speciale e del disciplinare di gara, i quali ha
 potuto conoscere e valutare attentamente. La Ditta, ai sensi e per gli effetti
 degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, sottoscrivendo il presente articolo.
 oltre a tutte le pagine del contratto, dichiara di voler approvare in modo
specifico, nelle parti in cui possano configurarsi come particolarmente
onerose, tutte le clausole di tutti gli articoli seguenti e relativi rinvii:
 Art. 1 - Premesse ed allegati:
 Art. 3 – Disciplina del contratto
 Art. 5 – Condizioni di esecuzione
 Art. 6 - Gestione dei rapporti con l'appaltatore.
Art. 7 - Corrispettivo d'appalto.
Art. 8- Pagamento dei premi
Art. 9 - Penalità - Cause di risoluzione di diritto del contratto - Risarcimento
danni (con rinvio all'art. 12 del capitolato speciale d'appalto)
Art. 12 - Controversie
 In relazione a quanto precede attinente le clausole particolarmente onerose, le
parti lo approvano dichiarandolo conforme alla loro volontà, e lo
sottoscrivono in segno di piena e incondizionata accettazione.
 Questo atto consta di UNDICI pagine.
 L'AZIENDA SANITARIA/LOCALE Nº 2 - OLBIA
 IL DIRETTORE GENERALE
 Dott. Giovanni Antonio, Fadda.
RTI GBS - GALIZIA
to the state of th

	IL PROCURATORE	
	SIG. AMEDEO MATERAZZETTI	
	Apparation of the solid,	
	Aphilian Phone Plane Phone Pho	
	O WATER TO THE PARTY OF THE PAR	
	SI ATTESTA CHE IL CAPAO SRIGONALE DEL PRESENTE ATTO	
0	SI ATTESTA CHE IL MINIO CRICIPIATE DEL PRESENTE ATTO  E' STATO REGIS  ALNO  NITLESATTI E 200,000	
	PER DELEGA DEL PIRETTORE PROVINCIALE Giuseppe Fagliara	